

## REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2003

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE risulta che l'aiuto unitario alla produzione deve essere adeguato in ogni Stato membro la cui produzione effettiva superi il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 di detto articolo. Al fine di valutare l'entità di tale superamento occorre tener conto, per quanto concerne la Spagna, la Grecia, il Portogallo, la Francia e l'Italia, delle stime di produzione di olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati, rispettivamente, per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 2001/883/CE <sup>(6)</sup>, per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, modificata dalla decisione 2001/880/CE <sup>(8)</sup>, per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione <sup>(9)</sup>, modificata dalla decisione 2001/878/CE <sup>(10)</sup>, per la Francia nella decisione 2001/648/CEE della Commissione <sup>(11)</sup>, modificata dalla decisione 2001/879/CE <sup>(12)</sup>, e per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione <sup>(13)</sup>, modificata dalla decisione 2001/884/CE <sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 43.

<sup>(7)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 42.

<sup>(9)</sup> GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 40.

<sup>(11)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12.

<sup>(12)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 41.

<sup>(13)</sup> GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16.

<sup>(14)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 44.

- (2) L'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1793/2002 della Commissione <sup>(15)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 15/2003 <sup>(16)</sup>.

- (3) Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nei singoli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(17)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2383/2002 <sup>(18)</sup>. Secondo tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2001/02 è pari a 711 076 tonnellate per l'Italia, a 2 591 tonnellate per la Francia, a 404 619 tonnellate per la Grecia, a 1 562 531 tonnellate per la Spagna e a 33 613 tonnellate per il Portogallo.

- (4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che siano stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

- (5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

<sup>(15)</sup> GU L 272 del 10.10.2002, pag. 11.

<sup>(16)</sup> GU L 2 del 7.1.2003, pag. 6.

<sup>(17)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(18)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 122.